SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 novembre 1995, n. 490.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 novembre 1995.

Disposizioni per l'ulteriore assegnazione di ecopunti relativamente all'autotrasporto di merci Italia-Austria . . . . . Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 13 novembre 1995.

Modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova . . . . Pag. 6

DECRETO 13 novembre 1995.

Modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze . . . . Pag. 6

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, undicesima e dodicesima tranche . . Pag. 7

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche . . . . . . Pag. 11

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche . . . . . . Pag. 13

DECRETO 14 novembre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura della liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda energia S.p.a., in Milano . . . . Pag. 15

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 14.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 15

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 5.000.000.000 a favore delle regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici, per le finalità di cui alla delibera CIPE 13 marzo 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Pag. 16

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 886.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 17

DECRETO 27 settembre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, della somma di lire 100 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752. Pag. 18

DECRETO 27 settembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 867.110.000.000 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, di cui lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome per le finalità *ex lege* n. 574/1965 e lire 837,110 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di quota libera da vincoli settoriali di spesa, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281. Pag. 18

DECRETO 18 ottobre 1995.

Impegno, in conto residui 1993, della somma di lire 1.888.000.000 a favore della regione Toscana, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493 . . . . . Pag. 19

DECRETO 18 ottobre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, della somma di L. 95.229.750.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio 1995, ai sensi delle leggi 14 marzo 1968, n. 292, 24 dicembre 1993, n. 537 . . . Pag. 20

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 24 ottobre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» . . . . Pag. 22

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia. Pag. 25

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Trieste. Pag. 26

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Novara e Vercelli. Pag. 26

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza . . . . Pag. 27

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ravenna. Pag. 28

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila. Pag. 28

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza. Pag. 29

DECRETO 7 novembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 3 luglio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso. Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto nazionale per la fisica della materia

DECRETO 7 novembre 1995.

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto . . . . Pag. 30

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 novembre 1995.

Variazione della denominazione sociale della società Securus assicurazioni S.p.a. in Nuova MAA assicurazioni S.p.a. ed istituzione di una sede secondaria . . . . Pag. 41

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 41

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 42

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 42

Università della Tuscia di Viterbo

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 43

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1995, n. 490, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria» . . . . Pag. 47

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 436, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili» . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, in Roma . . . . Pag. 58

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Alberto Sordi, in Roma . . . . Pag. 58

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . . . Pag. 58

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie. Pag. 58

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 17 novembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 58

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Maniago, Gazzo Padovano e Monfalcone . . . . Pag. 59

Regione Valle d'Aosta: Scioglimento della società cooperativa «Le Mirage a r.l.», in Aosta . . . . Pag. 59

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 59

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995). Pag. 59

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 23:

S.F.I. - Società finanziaria immobiliare, società per azioni, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1995.

Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Tollegno (Vercelli): Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1995.

Cassa di risparmio in Bologna, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni (ex Ircaer) sorteggiate il 13 ottobre 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 novembre 1995, n. 490.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184, e 21 luglio 1995, n. 294, nonché del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1995, N. 390.

All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona responsabile di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso articolo è tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario».

All'articolo 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: "chiusura di ciascun anno finanziario" sono inserite le seguenti: ", anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali," e dopo le parole: "del conto consuntivo" sono inserite le seguenti: "anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali".

1-*ter*. Il Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo.

1-*quater*. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3156):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro della sanità (GUZZANTI) il 21 settembre 1995.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 settembre 1995, con pareri delle commissioni I; IV, V, X e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 e 27 settembre 1995.

Esaminato dalla XII commissione il 4 e 11 ottobre 1995.

Esaminato in aula il 23 e 24 ottobre 1995 e approvato il 9 novembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2277):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità) in sede referente, il 10 novembre 1995 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 novembre 1995.

Esaminato dalla 12ª commissione il 16 novembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 18 novembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 dicembre 1995.

95G0540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 novembre 1995.

Disposizioni per l'ulteriore assegnazione di ecopunti relativamente all'autotrasporto di merci Italia-Austria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in materia di autotrasporto internazionale di merci;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Considerato che in applicazione dell'art. 5 del decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995 sono stati restituiti n. 230.000 ecopunti;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi in transito sul territorio austriaco, titolari di un'assegnazione di ecopunti al 1° gennaio 1995, che alla data del 13 novembre 1995 hanno utilizzato la propria attuale assegnazione in una percentuale non inferiore all'85%, possono presentare istanza per l'ottenimento di una ulteriore quota di ecopunti che sarà compresa tra un minimo di 22 ecopunti ed un massimo di 2/12 dell'intera assegnazione.

La quota aggiuntiva di ecopunti ottenuta ai sensi del presente decreto non aumenta la dotazione dell'impresa per il 1995 e, quindi, non costituisce titolo per il rinnovo di un corrispondente numero di ecopunti per l'anno 1996.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi del precedente art. 1 deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 0157 Roma, entro il 30 novembre 1995.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6837

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1995.

Modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Pàdova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462;

Visto il decreto ministeriale n. 641503 del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, al prezzo di L. 375.000, entro il 31 marzo 1996.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata in questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6857

DECRETO 13 novembre 1995.

Modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462;

Visto il decreto ministeriale n. 641504 del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, al prezzo di L. 750.000, entro il 31 marzo 1996.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata in questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6858

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre e 12 e 26 ottobre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.235 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 novembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6859

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.235 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

A rettifica di quanto indicato all'art. 4 del suddetto decreto ministeriale 26 ottobre 1995, i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telema

tica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 novembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che

verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6860

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.235 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

A rettifica di quanto indicato all'art. 4 del suddetto decreto ministeriale 26 ottobre 1995, i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato», che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 novembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6861

DECRETO 13 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, godimento 1° novembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.235 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 novembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6862

DECRETO 14 novembre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura della liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda energia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto- legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Breda energia S.p.a. è stata esclusa dalla liquidazione coattta amministrativa, «in quanto sono state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale»;

Visto il proprio decreto n. 551093 del 2 novembre 1995, registrato dalla ragioneria centrale il 6 novembre 1995, n. 484, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, su motivata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM con lettera CL 1399/1995 del 14 settembre 1995, la società Breda energia S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed e stato preposto alla stessa procedura il dott. Angelo Napolitano, nato a Venezia-Mestre il 6 agosto 1958, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda energia S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

avv. Diego Manente, nato a Lecco il 28 novembre 1955, esperto con funzioni di presidente;

dott. Marcellino Bortolomiol, nato a Valdobbiadene il 25 settembre 1945, esperto;

dott.ssa Paola Pesci, nata a Roma il 17 luglio 1939, esperta.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6819

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 14.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, in particolare l'art. 20 che, fra l'altro, esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995, con la quale, a valere sulle disponibilità 1994, del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, vengono disposte assegnazioni agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) della somma complessiva di lire 14,0 miliardi;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la nota n. DAGL 1/817 Pres. 95 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, nell'ambito delle risorse disponibili, e nel limite di lire 300,886 miliardi, sui residui di stanziamento degli esercizi precedenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.000.000.000 è impegnata, a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Importi (in milioni di lire)
Besta (Milano)	661
Ospedale maggiore (Milano)	1.754
Policlinico S. Matteo (Pavia)	1.869
Tumori (Milano)	1.229
Infanzia Burlo Garofalo (Trieste)	737
Giannina Gaslini (Genova)	1.175
Tumori (Genova)	775
Ortopedico Rizzoli (Bologna)	1.073
I.N.R.C.A. (Ancona)	1.286
IFO (Roma)	1.095
Fondazione sen. Pascale (Napoli)	901
De Bellis (di Castellana Grotte - Bari)	438
Ospedale oncologico (Bari)	431
C.R.O. di Aviano (Pordenone)	576
Totale . . .	14.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dell'importo a fianco di ciascuno indicato, di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, in conto 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6838

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 5.000.000.000 a favore delle regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici, per le finalità di cui alla delibera CIPE 13 marzo 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, in particolare l'art. 20 che, fra l'altro, esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995 con la quale, a valere sulle disponibilità 1994, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, vengono disposte assegnazioni alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzione e acquisto attrezzature, della somma complessiva di lire 5,0 miliardi;

Vista la nota n. DAGL 1/817 Pres. 95 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del cap. 7082 del Fondo sanitario nazionale conto capitale, dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica per il 1995, nell'ambito delle risorse disponibili, e nel limite di lire 300,886 miliardi sui residui di stanziamento degli esercizi precedenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, per le

esigenze richiamate in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Regioni	Per gli istituti zooprofilattici sperimentali	Assegni spettanti (in milioni)
Piemonte	Torino	669
Lombardia	Brescia	1.378
Veneto	Padova	759
Umbria	Perugia	391
Lazio	Roma	605
Abruzzo	Teramo	416
Campania	Portici	412
Puglia	Foggia	370
Totale . . .		5.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.000.000.000, a favore delle regioni a statuto ordinario interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6840

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 886.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, in particolare l'art. 20 che, fra l'altro esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995 che assegna a talune regioni a statuto ordinario la residua disponibilità 1994 del Fondo sanitario nazionale di lire 886 milioni finalizzate per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

Vista la nota n. DAGL 1/817, Pres. 95, del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, autorizza, nell'ambito delle residue complessive disponiblità 1994 del F.S.N. l'assunzione dell'impegno della residua disponibilità di lire 886 milioni;

Decreta:

Art. 1.

La residua disponibilità di L. 886.000.000 del Fondo sanitario nazionale 1994, è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario come di seguito indicato:

Regioni	Importi (in milioni)
Abruzzo	111
Molise	44
Campania	421
Basilicata	111
Calabria	199
Totale . . .	886

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6839

DECRETO 27 settembre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, della somma di lire 100 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura e, in particolare, l'art. 6, recante autorizzazioni di spesa per il finanziamento nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la delibera CIPE 2 giugno 1994, con la quale vengono ripartite le risorse recate dalle citate leggi n. 752/1986 e n. 201/1991, di complessive lire 100,000 miliardi, per l'esercizio 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la nota DAGL 1/817 Pres. 95 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in deroga al disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, autorizza ad assumere impegni a valere sulle disponibilità 1994 di lire 100 miliardi del cap. 7087;

Vista la legge d'assestamento al bilancio n. 399/1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 100.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	6.777
Liguria	2.590
Lombardia	5.738
Veneto	3.655
Emilia-Romagna	5.012
Toscana	8.533
Umbria	3.043
Marche	3.330
Lazio	9.495
Abruzzo	8.972
Molise	3.740
Campania	10.284
Puglia	6.568
Basilicata	8.111
Calabria	14.152
Totale	100.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6841

DECRETO 27 settembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 867.110.000.000 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, di cui lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome per le finalità *ex lege* n. 574/1965 e lire 837,110 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di quota libera da vincoli settoriali di spesa, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994 per il 1995 che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 893 miliardi relativa alla quota fissa autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 218/1970, previo conforme parere favorevole della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Vista la nota n. DAGL 1/817 Pres. 95, del 19 luglio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza fra l'altro, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione dell'impegno della quota fissa, di lire 893 miliardi a carico del capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995 nell'ambito delle disponibilità esistenti, e nel limite di L. 1.120.902.900.000 sulla competenza 1995;

Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Considerato infine, che sulla quota libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa 1995, pari a lire 863 miliardi, debba apportarsi una riduzione del tre per cento, pari a lire 25,890 miliardi, in applicazione della legge di conversione n. 85/1995;

Vista la legge d'assestamento al bilancio n. 399/1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 837,110 miliardi già al netto della citata riduzione di lire 25,890 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario proporzionalmente alle quote loro assegnate con delibera CIPE 28 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul fondo 1995, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite di impegno, annualità 1995, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 837.110.000.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1995, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite di impegno, citato in premessa — è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	60.912.309.000
Lombardia	81.423.178.000
Veneto	53.294.608.000
Liguria	30.149.354.000
Emilia-Romagna	49.548.541.000
Toscana	56.522.504.000
Umbria	27.776.984.000
Marche	27.886.645.000
Lazio	66.938.664.000
Abruzzo	37.952.893.000
Molise	25.705.974.000
Campania	113.365.622.000
Puglia	83.922.789.000
Basilicata	40.520.310..000
Calabria	81.189.625.000
Totale	837.110.000.000

È autorizzato il versamento delle quote di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 867.110.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6842

DECRETO 18 ottobre 1995.

Impegno, in conto residui 1993, della somma di L. 1.888.000.000 a favore della regione Toscana, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia»

che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto FIO 1986, n. 18 «Mura urbane Lucca - Parcheggi», per cui si è reso disponibile l'importo di L. 5.988.000.000;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale, a valere su somme resesi disponibili a seguito di revoca di finanziamenti, viene destinata la somma complessiva di L. 112.558.400.000, comprendente il sopracitato importo di L. 5.988.000.000, per la realizzazione di progetti di competenza delle amministrazioni regionali da individuare con successiva deliberazione CIPE;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1994 con la quale, a valere sulla sopradetta somma resasi disponibile a seguito della revoca del finanziamento del sopracitato progetto n. 18 FIO 86, viene assegnata alla regione Toscana la somma di lire 4.100 milioni per interventi teatrali, restando ancora da destinare l'importo di lire 1.888 milioni;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto FIO 1989 n. 141 «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per il quale si è reso disponibile l'importo di L. 4.740.700.000;

Vista la delibera CIPE del 10 gennaio 1995 con la quale, a valere su somme resesi disponibili a seguito di revoche di finanziamento, viene destinata al finanziamento di progetti di competenza di amministrazioni regionali da individuare con deliberazione CIPE, la somma di L. 22.928.390.000, comprendente il sopracitato imporo di L. 4.740.700.000;

Vista l'ulteriore delibera adottata dal CIPE il 10 gennaio 1995 con la quale viene assegnata alla regione Toscana, a valere sulle disponibilità derivanti da revoche di progetti FIO, la somma complessiva di L. 6.628.700.000 (costituita dalla sommatoria dei sopracitati importi di L. 1.888.000.000 e L. 4.740.700.000) da destinare agli interventi concernenti il Museo d'arte contemporanea di Firenze;

Ritenuto di dover assumere l'impegno limitato alla somma di lire 1.888 milioni, in quanto attualmente disponibile sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di lire 1.888 milioni a favore della regione Toscana, per il finanziamento degli interventi concernenti il Museo d'arte contemporanea di Firenze.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.888.000.000, di cui al precedente art. 1, a favore della regione Toscana.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6843

DECRETO 18 ottobre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, della somma di L. 95.229.750.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio 1995, ai sensi delle leggi 14 marzo 1968, n. 292, 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, che reca, per il 1995, risorse per complessive L. 98.175.000.000 per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui al citato art. 1, della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo — dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 13 ottobre 1994 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, l'allegata tabella *E)* di riparto, a favore delle regioni e delle province autonome, dello stanziamento di competenza 1995;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che per alcune categorie gli stanziamenti iniziali iscritti nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996-1997, sono ridotti del 3%;

Visto il decreto n. 120913, del 26 aprile 1995, del Ministro del tesoro, con il quale viene apportata, tra l'altro, una variazione in diminuzione, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di L. 38.987.100.000, comprensivo della riduzione di L. 2.945.250.000 da apportare alla sopracitata autorizzazione di spesa di L. 98.175.000.000;

Vista la nota n. 817, del 19 luglio 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995;

Considerato che i beni non statali del patrimonio storico-artistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 368/1994, da tenere in considerazione in sede di erogazione;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1995, la somma complessiva di L. 95.229.750.000, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote di cui alla citata tabella *E)*, ridotte del 3% come disposto dal sopracitato decreto-legge n. 41/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 95.229.750.000 è impegnata, per il 1995, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome —	Importi (in lire) —
Valle d'Aosta	649.900.000
Piemonte	7.862.820.000
Lombardia	11.153.060.000
Friuli-Venezia Giulia	2.341.580.000
Trento	1.286.220.000
Bolzano	1.450.150.000
Veneto	6.807.460.000
Liguria	2.892.540.000
Emilia-Romagna	7.156.660.000
Toscana	7.769.700.000
Marche	3.295.090.000
Umbria	2.395.900.000
Lazio	7.141.140.000
Abruzzo	2.627.730.000
Molise	866.210.000
Campania	6.523.250.000
Puglia	5.805.450.000
Basilicata	1.760.550.000
Calabria	3.520.130.000
Sicilia	7.649.420.000
Sardegna	4.274.790.000
Totale	95.229.750.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, cap. 7081.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6844

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti Classico» corredata dal parere espresso dalla regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» e «Vin Santo del Chianti Classico» e dei relativi disciplinari di produzione, rispettivamente del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995;

Viste le istanze presentate dal Consorzio vino Chianti avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio vino Chianti Classico avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico»;

Vista la successiva nota presentata dal citato Consorzio vino Chianti Classico con la quale viene ritirata l'istanza di cui sopra presentata dallo stesso Consorzio;

Considerato che a seguito del ritiro dell'istanza di cui sopra si sono determinate le condizioni per procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» mentre permangono gli impedimenti per procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vin Santo del Chianti» in quanto il Consorzio vino Chianti non ha ritirato le proprie istanze;

Ritenuto in conseguenza di non considerare l'istanza di cui trattasi e di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata al riguardo dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento:

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in

percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente uffico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

I vini da tavola tipologia «Vin Santo» designati con una indicazione geografica, ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione e derivanti da vendemmie successive a quelle delle annate di riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche e che alla data di pubblicazione del presente decreto sono giacenti in cantina possono essere posti in commercio con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine «Vin Santo del Chianti Classico» i vini a -denominazione di origine controllata prodotti nella vendemmia 1995.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, risulti rispondente ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico».

Art. 5.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipologia «Vin Santo», ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare che alla data di entrata in vigore del presente decreto di produzione trovansi gia confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO DOC».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» può essere integrata dalle specificazioni «riserva» e «occhio di pernice» normale o riserva.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Vin Santo del Chianti Classico»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena, fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»:

Sangiovese: dal 50% al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e di Siena fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere prodotte nei terreni dell'intero territorio del Chianti Classico, delimitato con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Tale zona è così delimitata: «Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione del vino Chianti Classico DOCG.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il «Vin Santo del Chianti classico» e al 30% per il «Vin Santo del Chianti Classico riserva» (quarto anno d'invecchiamento).

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico DOCG possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» DOC, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti Classico» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti Classico riserva» non può avvenire pima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima 1,6 per mille,

estratto secco netto: minimo 21 per mille

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1.6 per mille;

estratto secco netto: minimo 24 per mille.

Art. 7.

1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri, con esclusione delle forme fantasia.

95A6853

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 luglio 1995 al 15 luglio 1995 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

grandinate del 6 luglio 1995, del 12 luglio 1995, del 14 luglio 1995, del 15 luglio 1995, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alberona, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6845

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Trieste.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 23 giugno 1995 al 24 giugno 1995 nella provincia di Gorizia;

venti impetuosi dal 23 giugno 1995 al 24 giugno 1995 nella provincia di Trieste;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia:

venti impetuosi dal 23 giugno 1995 al 24 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Gorizia, San Floriano del Collio.

Trieste:

venti impetuosi dal 23 giugno 1995 al 24 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6846

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995 nella provincia di Novara;

tromba d'aria del 10 giugno 1995 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Novara:

piogge persistenti dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Barengo, Mezzomerico, Oleggio, Vaprio d'Agogna.

Vercelli:

tromba d'aria del 10 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Pezzana, Prarolo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6847

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

brinate 31 marzo 1995 nella provincia di Verona;

piogge alluvionali dal 20 maggio 1995 al 20 giugno 1995 nella provincia di Venezia;

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995 nella provincia di Vicenza;

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995 nella provincia di Verona;

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995 nella provincia di Padova;

tromba d'aria del 31 maggio 1995 nella provincia di Padova;

tromba d'aria del 5 giugno 1995 nella provincia di Rovigo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Baone, Bovolenta, Carceri, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casalserugo, Este, Granze, Lotto Atestino, Maserà di Padova, Megliadino San Vitale, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo;

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bovolenta, Carrara Santo Stefano, Casalserugo, Maserà di Padova;

tromba d'aria del 31 maggio 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Monselice.

Rovigo:

tromba d'aria del 5 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Salara.

Venezia:

piogge alluvionali dal 20 maggio 1995 al 20 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Verona:

brinate del 31 marzo 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Castel d'Azzano, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona;

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio del comune di Cologna Veneta.

Vicenza:

piogge alluvionali dal 30 maggio 1995 al 14 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Albettone, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Sossano, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

9SA6848

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 giugno 1995 al 24 giugno 1995 nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ravenna:

piogge alluvionali dal 22 giugno 1995 al 24 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6849

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 20 maggio 1995 nella provincia di L'Aquila;

grandinate del 10 giugno 1995 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate del 10 giugno 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Furci, Gissi.

L'Aquila:

grandinate del 20 maggio 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Avezzano, Masa d'Albe, Scurcola Marsicana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6850

DECRETO 7 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 28 agosto 1995 nella provincia di Matera;

piogge alluvionali dal 14 agosto 1995 al 28 agosto 1995 nella provincia di Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera:

piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 28 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bernalda, Craco, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Ionico, Stigliano, Tursi, tutti in parte.

Potenza:

piogge alluvionali dal 14 agosto 1995 al 28 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Banzi, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Venosa, tutti in parte;

piogge alluvionali dal 14 agosto 1995 al 28 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* in parte del territorio del comune di Roccanova.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6851

DECRETO 7 novembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 3 luglio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Viste le leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del periodo 1°-10 marzo 1995 in vari comuni della provincia di Campobasso e sono state individuate le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, applicabili nelle aree danneggiate;

Vista la richiesta di rettifica della regione Molise dalla quale risulta che l'evento calamitoso eccezionale riguarda l'eccesso di neve del periodo 1°-10 gennaio 1995, anziché le piogge alluvionali del periodo 1°-10 marzo 1995;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di questo Ministero 3 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, dove è riportato «piogge alluvionali dal 1° marzo 1995 al 10 marzo 1995», deve leggersi «eccesso di neve dal 1° gennaio 1995 al 10 gennaio 1995».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 7 novembre 1995.

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 154/95 del 28 luglio 1995 con la quale è stato definitivamente approvato il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

Vista la lettera prot. 1386 del 3 agosto 1995 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota SVE/1719/X/1 del 19 ottobre 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Decreta:

È emanato l'annesso regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

Il regolamento in oggetto entra in vigore a fare data dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto viene inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 novembre 1995

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1.1 L'attività amministrativa dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, di seguito denominato Istituto, è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità pubbliche di ricerca e di servizio in un campo in continua e rapida evoluzione, e si attua attraverso le gestioni afferenti all'amministrazione centrale e gli altri centri di spesa dell'Istituto secondo le linee indicate dai piani e programmi pluriennali, tenendo conto del miglior utilizzo delle risorse dedicate alla fisica della materia anche da altri Enti, coordinati o convenzionati.

1.2 Il presente regolamento é adottato in base all'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, che riconosce agli Enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia finanziaria e contabile.

1.3 Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sulla amministrazione dei beni, sul processo di programmazione, sulla predisposizione e gestione dei bilanci annuali e pluriennali nonché sui rendiconti periodici. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione ed amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalità istituzionali.

1.4 Il presente regolamento tende a garantire altresì la capacità di verificare in modo innovativo l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso il controllo di gestione e l'analisi dei costi.

Art. 2

Principi generali

2.1 Il presente Regolamento ed il Manuale di cui al successivo art. 5) sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilità dell'amministrazione centrale e dei centri di spesa;
c) autonomia finanziaria e gestoria dei centri di spesa;
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione
e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
h) limiti per il ricorso al credito;
i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
j) obbligo della scelta concorrenziale per la scelta del contraente;
k) rapidità, efficienza, concentrazione e speditezza nell'erogazione della spesa;
l) conti della periodica rendicontazione strutturati in modo da permetterne il consolidamento nell'ambito del settore pubblico allargato;
m) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche;
n) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
o) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
p) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.

2.2 I principi suddetti costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nel manuale di cui al successivo art. 5), le linee guida alle quali sarà costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Istituto.

Art. 3

Pubblicità dell'amministrazione

3.1 L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilità delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno. Gli eventuali aggiornamenti e le necessarie istruzioni operative, non previste dal regolamento o dai manuali, sono emanate dal Direttore Generale.

3.2 Gli atti dell'Istituto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 20 marzo 1975, n.70, sono portati a conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata. A richiesta gli uffici forniscono indicazioni agli interessati circa gli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'Organo cui il ricorso deve essere presentato.

3.3 Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed ottenere, a proprie spese, copia dei documenti amministrativi dell'Istituto in ossequio alla legge 241/90.

3.4 I regolamenti, il manuale, i bilanci e gli atti di interesse generale sono resi pubblici.

3.5 L'Istituto divulga al pubblico dati ed informazioni sulla propria attività in ogni altra forma, anche di carattere editoriale.

Art. 4

Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione

4.1 In applicazione dell'art. 8, comma 5° e dell'art. 7, comma 8° della legge 9 maggio 1989 n.168, nonché dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, la gestione complessiva delle risorse dell'Istituto é assoggettata sistematicamente ad un'analisi volta ad accertare sotto l'aspetto amministrativo, economico e contabile, tenendo conto anche dell'aspetto tecnico-scientifico, i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse.

4.2 Le funzioni di cui al comma 1° sono affidate ad un nucleo di valutazione costituito da tre componenti, di cui almeno due esterni alla struttura dell'Istituto, di comprovata esperienza nel settore. Tale gruppo può essere integrato con esperti quando se ne ravvisasse la necessità mantenendo peraltro invariata la maggioranza di esperti esterni.

4.3 L'analisi si effettua attraverso la raccolta di dati e l'elaborazione di indicatori sulla disponibilità e sull'impiego delle risorse, nonché sui risultati conseguiti presso i vari servizi e strutture dell'Istituto, secondo indicazioni generali del Consiglio Direttivo.

4.4 Tutti i servizi e le strutture dell'Istituto devono fornire i dati richiesti dal nucleo di valutazione affinché questo possa procedere nell'effettuazione dell'analisi.

4.5 Il Presidente dell'Istituto presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione del nucleo di valutazione che illustra i risultati e l'efficienza dei servizi e delle strutture dell'Istituto, indicando le principali variazioni rispetto agli anni precedenti e ad altre istituzioni italiane e straniere.

4.6 Ai membri del nucleo di valutazione é attribuita, per le funzioni svolte, una indennità di carica la cui misura é determinata dal Consiglio Direttivo, oltre, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 5

Manuale

5.1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, addotta il seguente Manuale che disciplina:

a) lo schema di bilancio preventivo dell'Istituto con la classificazione delle entrate e delle spese;
b) lo schema della tabella dimostrativa sulla consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione;
c) lo schema analitico delle procedure di gestione delle entrate e delle spese;
d) lo schema del conto economico, del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale;
e) lo schema delle procedure analitiche per l'accertamento dei residui attivi e passivi.
f) lo schema di riferimento inerente alla tenuta della contabilità generale;
g) lo schema di riferimento inerente alla tenuta della contabilità analitica;
h) lo schema delle principali scritture contabili con indicazione anche di quelle inerenti agli adempimenti fiscali (in particolare scritture IVA).
i) lo schema di classificazione degli inventari dei beni immobili, mobili e mobili registrati;
j) lo schema delle modalità di carico e scarico, di consegna e di ricognizione dei beni patrimoniali.
k) lo schema attuativo della loro contabilità interna e gestione finanziaria;
l) lo schema delle conseguenti scritture contabili e periodica rendicontazione.
m) lo schema e le procedure dei contratti attivi e passivi;
n) lo schema e le procedure per forniture ed appalti minori ;
o) lo schema e le procedure per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia.

5.2 Con riferimento alla gestione delle entrate, delle spese e dei residui attivi e passivi il manuale dovrà prevedere le seguenti procedure e disposizioni generali:
a) le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione, sia acquisita l'identità del debitore, nonché la certezza del credito o dell'assegnazione finanziaria;
b) le entrate accertate ma non introitate al termine dell'esercizio formano residui attivi;
c) la gestione delle spese avviene a mezzo di un atto di impegno a carico del corrispondente impiego; degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati é conservata documentazione;
d) le somme che siano impegnate e non pagate al termine dell'esercizio, formano residuo passivo; esse possono essere spese negli esercizi successivi a quello di competenza;
e) le somme stanziate, ma non impegnate, costituiscono economie di spesa;
f) le somme stanziate ma non impegnate, non costituiscono economia di spesa qualora risulti che esse sono destinate ad un programma o ad un progetto da perfezionare nei cinque anni successivi allo stanziamento; in tal caso la somma viene riportata negli esercizi successivi fino all'attivazione o alla conclusione del programma o del progetto al quale era stata destinata.

Art. 6

Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale di previsione

6.1. La programmazione finanziaria dell'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un bilancio triennale elaborato in termini di competenza, in relazione ai piani di attività ed alle previsioni triennali di entrata e di spesa. Gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale, per il primo anno, corrispondono a quelli del bilancio annuale.

Il bilancio triennale viene presentato unitamente al bilancio preventivo annuale corredato da apposita relazione del Presidente, che fornisce indicazioni sulle entrate e sulle spese secondo i programmi di attività, e viene aggiornato annualmente.

6.2. L'unità temporale della gestione é l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

6.3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Presidente, su proposta della Giunta Esecutiva, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione a cui dovranno essere allegati l'organigramma relativo alla organizzazione delle strutture, la pianta organica e dovrà essere in essa indicata là consistenza del personale per ciascuna qualifica professionale (tecnica, di ricerca e amministrativa) organicamente assegnata alle strutture operative, centrali e periferiche dell'Istituto, di cui all'art. 11 del Regolamento di Organizzazione Generale e di Funzionamento degli Organi e delle Strutture.

6.4. Il bilancio pluriennale ed annuale di previsione viene trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 7

Criteri di formazione del bilancio di previsione

7.1 Il bilancio di previsione é formulato in termini finanziari e redatto in termini di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio é per le entrate la risorsa e per le uscite l'impiego, espressione di una aggregazione funzionale, suscettibile di una articolazione interna a fini conoscitivi anche per programmi, progetti ed interventi, come previsto nel relativo manuale.

7.2 Nella predisposizione del bilancio.di previsione si tiene conto del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, confrontando gli stanziamenti proposti con quelli gia definiti nell'esercizio in corso, con le modalità di cui al successivo art. 8, ai fini del perseguimento del pareggio.

7.3 Al bilancio é allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

7.4 La classificazione delle entrate e delle spese deve essere effettuata secondo gli schemi di cui al corrispondente manuale. Al bilancio è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potrebbero verificarsi durante l'esercizio il cui ammontare non puo superare il 5% delle spese complessive previste.

7.5 Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro 15 giorni dalla sua approvazione, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica nonché al Ministero del Tesoro.

Art. 8

Avanzo o disavanzo di amministrazione

8.1 La prima posta di entrata o di spesa del bilancio di previsione é rispettivamente preceduta dall'indicazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al trentuno dicembre dell'esercizio precedente al quale si riferisce il preventivo; la sua consistenza deve essere descritta in apposita tabella dimostrativa redatta in conformità agli schemi del relativo manuale.

8.2 Nel caso in cui si presuma l'esistenza di un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti di spesa relativi alla sua utilizzazione non potranno essere impegnati se non in quanto e nella misura in cui detto avanzo risulti accertato.

Nel caso in cui si presuma un disavanzo di amministrazione il Consiglio Direttivo deve tenerne conto in sede di approvazione del preventivo, prevedendo un piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento.

8.3 L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione é effettuato con l'approvazione del conto consuntivo. Devono essere deliberati necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.

8.4 Le somme di cui al punto f) del precedente art. 5) non costituiscono avanzo di amministrazione e potranno essere quindi impegnate nell'esercizio successivo senza vincolo o limitazione fatto salvo quello della loro destinazione.

Art. 9

Assestamento variazioni e storni di bilancio

9.1. Il Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello in corso, aggiorna l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e adegua le previsioni di entrata e spesa che si rendessero necessarie a quella data

9.2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa..

9.3. Le variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio Direttivo.

9.4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente potrà adottare le variazioni al bilancio che si rendessero necessarie fatta salva la successiva ratifica alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.

9.5. Alle variazioni d bilancio è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

9.6. La variazione di bilancio, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro 15 giorni dalla loro adozione al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica nonché al Ministero del Tesoro.

Art. 10

Entrate e spese

10.1. La previsione delle entrate, che si realizza con l'individuazione della ragione del credito, del soggetto debitore e dell'entità ed esigibilità del credito, costituisce presupposto per l'iscrizione in termini di competenza e per la conseguente annotazione nelle apposite scritture. Analogamente la previsione delle riscossioni, basata su dati certi, costituisce presupposto per l'iscrizione in termini di cassa.

10.2. Le spese sono impegnate con provvedimenti della Giunta Esecutiva e dei responsabili dei Centri di spesa, su delega del Consiglio Direttivo.

10.3. Gli impegni ed i pagamenti sono effettuati nei limiti rispettivamente degli stanziamenti di competenza è di cassa.

10.4. Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono determinate secondo quanto previsto dal corrispondente manuale.

Art. 11

Servizio di cassa

11.1 Il servizio riscossione e pagamento é affidato, con apposita convenzione, ad un Istituto di Credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984 n 720 concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica; l'Istituto di Credito provvede, altresì, alla custodia ed amministrazione dei titoli pubblici di proprietà dell'Istituto nonché di quelli in cauzione.

11.2 Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dal Tesoriere sulla base di regolari mandati; questi devono essere trasmessi dall'Ufficio competente al Tesoriere con elenco in duplice copia di cui una verrà restituita per ricevuta. La riscossione delle entrate può avere luogo provvisoriamente anche senza reversali d'incasso previa regolarizzazione successiva su richiesta del Tesoriere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio tramite il tesoriere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta materialmente la tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere.

11.3 Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto può avvalersi di conti correnti postali: unico traente é il tesoriere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Istituto.

Art. 12

Servizio di cassa interno

12.1 Il Direttore Generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale , che per i centri di spesa.

12.2 L'incarico di cassiere è conferito dal Direttore Generale ad un dipendente o associato per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile.

12.3 Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente ufficio, è soggetto al controllo di rendicontazione trimestrale ed è personalmente responsabile delle somme affidategli.

12.4 I cassieri della sede centrale e dei centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio di un fondo liquido di cassa, l'entità del quale viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, reintegrabile in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme gia spese.

12.5 Il fondo liquido di cassa potrà essere utilizzato per il pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, per le spese postali e di vettura, delle spese di acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e per tutte quelle spese il cui pagamento in contanti si renda necessario o urgente. Sul fondo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di viaggi se, per motivi di urgenza, non é possibile provvedervi con le modalità ordinarie.

12.6 Per spese che singolarmente non eccedano un importo minimale, la cui entità sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, la ricevuta o lo scontrino fiscale sono documento giustificativo delle stesse.

12.7 Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere senza la disposizione del Responsabile del centro di spesa o dal Dirigente dell'ufficio richiedente.

12.8 Le disponibilità eventualmente esistenti sul fondo al 31 dicembre sono debitamente contabilizzate ed i relativi saldi saranno ripresi e considerati quale dotazione iniziale dell'esercizio successivo.

Art. 13

Funzionari Delegati

13.1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario ed opportuno operare mediante funzionari delegati, il Direttore Generale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, può disporre accreditamenti in favore dei Direttori delle Unità di Ricerca INFM, dei Direttori dei Laboratori INFM, dei Responsabili di Progetto o Commessa, dei Titolari di uffici organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Istituto o di altre figure delegate dal Consiglio Direttivo, mediante accensione di appositi conti correnti bancari presso Istituti di Credito operata in modo tale che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e destinazione.

13.2. Detti accreditamenti sono imputati sui pertinenti programmi, progetti od interventi.

13.3. Gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 13.1) vanno accreditati all'Istituto con le modalità previste dalla normativa che regolano la Tesoreria Unica..

13.4. Le operazioni di pagamento a valere sui fondi accreditati sui conti correnti, di cui al comma 13.1) hanno luogo con l'emissione di assegni o bonifici bancari, a favore dei creditori, firmati dal funzionario delegato; la gestione dei fondi accreditati dovrà essere svolta secondo le norme e le procedure previste nel corrispondente manuale.

13.5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate ed dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

13.6. Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate separatamente per il conto della competenza e quello dei residui. All'uopo alla fine di ogni semestre, o anche prima se ultimato o cessato l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle somme erogate da presentare al Servizio Amministrativo, allegando allo stesso rendiconto apposito estratto conto dell'Istituto Bancario dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.

13.7. Le somme non ammesse a discarico saranno rilevate tra i residui attivi, in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilità.

13.8. Ai funzionari delegati è preclusa qualsiasi attività gestionale riguardante le entrate.

13.9. Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.

13.10. Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del Servizio Amministrativo.

Art. 14

Scritture Contabili

14.1 Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare analiticamente per ciascuna risorsa o impiego, sia per competenza che separatamente per i residui, le entrate accertate, riscosse e rimaste da incassare, e le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.

14.2 Nell'ambito delle scritture finanziarie può essere prevista una contabilità ispirata alla responsabilizzazione dei vari centri di spesa ed alla gestione per budget.

14.3 Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario per effetto della gestione di bilancio o per cause ad esso estranee, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.

14.4 Ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi l'attività operativa, informativa ed informatica necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per l'attuazione degli schemi e delle procedure di contabilità economica generale e di contabilità analitica per centri di spesa è affidata, con un sistema di elaborazione dei dati in rete, ad un sistema informativo, amministrativo contabile.

14.5 L'Istituto, secondo quanto previsto dal corrispondente manuale, provvede alla tenuta delle seguenti scritture:

a) un partitario delle uscite con indicazione dell'importo iniziale per ogni impiego, delle variazioni relative intervenute, delle somme impegnate e da impegnarsi, delle somme pagate, delle somme rimaste da pagare.

b) un partitario delle entrate con indicazione dell'importo iniziale per ogni risorsa, delle variazioni relative intervenute, delle somme riscosse e da riscuotersi.

c) schede contabili analitiche di commessa o di progetto o di intervento che rilevino i costi nel momento in cui gli stessi si formano.

d) un giornale, nel quale siano annotate in ordine cronologico, sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento emessi;

e) il registro degli inventari che evidenzi la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute per effetto della gestione del bilancio nonché la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo;

f) i registri ed i libri previsti dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali ex art. 109 del T.U.I.R

g) un partitario dei residui contenente per ciascuna tipologia e per esercizio di provenienza la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le risorse accreditate o gli impieghi utilizzati, le risorse che sono da accreditare e gli impieghi non ancora utilizzati.

Art. 15

Conto consuntivo

15.1 Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, della situazione patrimoniale e del conto economico secondo quanto previsto dal relativo manuale.

15.2 Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa, dagli allegati e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, é sottoposto dal Presidente su proposta della Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno e deliberato entro il mese successivo.

15.3 Il conto consuntivo viene trasmesso, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla Corte dei Conti, nonché al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione, sentito il Ministero del Tesoro.

15.4 Il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione amministrativa annessa al conto consuntivo sono redatti secondo gli schemi previsti dal corrispondente manuale.

15.5 I suddetti documenti risultano preordinati a:

a) esporre analiticamente i risultati della gestione del bilancio;

b) indicare la consistenza degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, all'inizio ed al termine dell'esercizio;.

c) dimostrare i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario;

d) evidenziare la consistenza dei conti di tesoreria e di cassa all'inizio ed al termine dell'esercizio;

e) evidenziare il totale delle somme incassate e pagate nell'anno in conto competenza e residui e quelle rimaste da incassare e da pagare alla fine dell'esercizio;

f) evidenziare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 16

Gestione Patrimoniale

16.1. I beni si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme contenute nel Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantità ed a valore redatti secondo gli schemi di cui al corrispondente manuale.

16.2. I beni mobili, mobili registrati ed immobili sono dati in consegna a soggetti responsabili che ne rispondono personalmente per qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione secondo le norme di contabilità generale dello Stato. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi la effettua e chi la riceve. I beni mobili, ad eccezione degli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale.

16.3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno é conservato presso il competente servizio dell'amministrazione centrale dell'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

16.4. La ricognizione dei beni mobili, il rinnovo dei relativi inventari e l'eventuale rivalutazione dei beni stessi deve essere effettuata ogni dieci anni sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo nel corrispondente manuale.

16.5. Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo tenendo presente l'intera situazione patrimoniale riferita all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

16.6. Il Consiglio Direttivo stabilirà, qualora ritenuto necessario, l'iscrizione a bilancio di quote di ammortamento da accantonare per la ricostituzione di beni patrimoniali a valenza pluriennale

Art. 17

Attività negoziale

17.1 L'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia ha piena autonomia negoziale nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1989, n.168.

17.2 Ai lavori, acquisti, forniture, vendite, permute, locazioni, ricerche e altri servizi e contratti in genere si provvede con contratti secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti e dal relativo manuale.

Art. 18

Centri di spesa

18.1 L'attività amministrativo-contabile dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia é esercitata da centri di spesa, di seguito individuati, il cui elenco analitico sara periodicamente deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

a) centri di spesa facenti capo all'Amministrazione centrale che gestiscono il bilancio dell'Istituto;

b) centri di spesa facenti capo alle Unità di Ricerca ed ai Laboratori INFM che gestiscono le risorse a loro destinate e realizzano prestazioni scientifiche in piena autonomia nell'ambito dei progetti e programmi approvati;

c) centri di spesa di Progetto e/o di Commessa che gestiscono le risorse a loro destinate relativamente al Progetto/Commessa che deve essere portato a compimento;

d) centro di spesa per la gestione dei finanziamenti dei contratti con l'Unione Europea che gestisce le relative risorse mediante la costituzione di un fondo in ECU da tramutarsi, a seconda delle necessità, in lire o in altra valuta estera secondo le modalità previste dal manuale di cui all'art. 5).

18.2 I centri di spesa facenti capo all'Amministrazione centrale svolgono compiti di gestione generale secondo quanto previsto dal relativo manuale, in esecuzione di deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva o su disposizioni dei Responsabili di progetti, contratti, commesse o interventi; la gestione di tali centri di spesa é affidata al Direttore Generale che svolge il suo incarico avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti preposti ai vari servizi dell'Amministrazione;

18.3 I centri di spesa facenti capo alle Unità di Ricerca ed ai Laboratori dell'Istituto svolgono compiti di gestione inerenti all'attività locale, secondo quanto previsto dal relativo manuale, in esecuzione di deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; la gestione di tali centri di spesa e affidata a Direttori di Unità di Ricerca e/o Laboratorio cui può essere assegnato il ruolo di Funzionari Delegati dell'Istituto;

18.4 I centri di spesa facenti capo a Responsabili di progetto, di commessa o di interventi svolgono i compiti di gestione inerenti alla specifica attività, secondo quanto previsto dal relativo manuale, in esecuzione di deliberazioni del Consiglio Direttivo; la gestione di tali centri é affidata a Responsabili Scientifici cui può essere assegnato il ruolo di Funzionario Delegato dell'Istituto;

18.5 Il centro di spesa per la gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dal relativo manuale, svolge compiti di gestione inerenti a quei contratti ove l'Istituto risulti capo-gruppo, gestore o coordinatore di attività svolte in collaborazione con organismi di paesi comunitari o esteri; la gestione di tale centro di spesa é affidata ad un funzionario dell'amministrazione centrale cui può essere assegnato il ruolo di Funzionario Delegato dell'Istituto.

Art. 19

Norme finali e transitorie

19.1. Il presente regolamento è adottato con provvedimento del Presidente dell'Istituto ed entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento medesimo, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

19.2. Il Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima del termine previsto dal provvedimento di cui al comma 19.1), su proposta del Presidente, provvederà ad emanare norme di raccordo tra le modalità di gestione contabili attualmente vigenti e quelle previste a regime dal presente regolamento, fermo restando che dovrà essere determinata la consistenza patrimoniale al 31.12.1995 e che la gestione degli esercizi precedenti proseguira separatamente dall'esercizio 1996 come gestione stralcio fino ad esaurimento.

19.3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici.

95A6743

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 novembre 1995.

Variazione della denominazione sociale della società Securus assicurazioni S.p.a. in Nuova MAA assicurazioni S.p.a. ed istituzione di una sede secondaria.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il provvedimento del Presidente dell'ISVAP del 15 giugno 1995 con il quale la Securus assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo *n.* 175/1995;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della società Securus in data 19 giugno 1995 in ordine all'acquisto del ramo di azienda della MAA assicurazioni S.p.a. e dell'assemblea straordinaria degli azionisti Securus in data 26 giugno e 18 settembre 1995 di aumento del capitale sociale da L. 10.000 milioni a L. 390.000 milioni, di modifica della denominazione sociale in «Nuova MAA assicurazioni S.p.a.» con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25 e di costituzione, con effetto 1° settembre 1995, di una sede secondaria in Milano, località Bruzzano, via Senigallia n. 18/2.

Visto il provvedimento in data 6 ottobre 1995 con il quale il tribunale di Torino ha omologato la deliberazione assembleare del 18 settembre 1995;

Visto il provvedimento in data 21 settembre 1995 con il quale l'ISVAP ha approvato, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, con effetto dal 1° ottobre 1995, della MAA assicurazioni S.p.a. alla Nuova MAA assicurazioni S.p.a., già Securus assicurazioni S.p.a., nonché la decadenza di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a suo tempo rilasciate alla predetta MAA assicurazioni S.p.a.;

Prende atto

della variazione della denominazione sociale della società Securus assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, in «Nuova MAA assicurazioni S.p.a.», con pari sede, e dell'istituzione di una sede secondaria in Milano, località Bruzzano, via Senigallia n. 18/2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A6863

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'8 febbraio 1995, con la quale è stata proposta la modifica di Statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;

Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 30 ottobre 1995, prot. n. 1974, in merito all'ampliamento della pianta organica dei professori ordinari e straordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari;

Visti gli artt. 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma 4°, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella tabella 1 (art. 97), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di giurisprudenza è modificato da trenta a quarantacinque.

Art. 2.

Nella tabella 2 (art. 97), concernente i posti di professore universitario di ruolo della seconda fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di giurisprudenza è modificato da dieci a venticinque.

Art. 3.

Nella tabella 4 (art. 107), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di giurisprudenza è modificato da quaranta a cinquantacinque.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A6892

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero nella riunione del 9 maggio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 17 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 18 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in materie letterarie — facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

153. Storia del teatro e dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A6865

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 6 luglio 1994, senato accademico seduta del 7 novembre 1994, consiglio di amministrazione seduta del 6 dicembre 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1995;

Vista la ministeriale del 18 settembre 1995, prot. 1667;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Vengono inseriti fra le materie complementari del corso di laurea in scienze naturali (art. 55) i seguenti insegnamenti:

biotecnologie cellulari;

biologia evolutiva dei vertebrati;

biologia della riproduzione.

Palermo, 26 ottobre 1995

Il rettore: GULLOTTI

95A6864

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993 e 29 settembre 1994 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze agrarie (tab. XXXI) e in scienze forestali (tab. XXXII), con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze agrarie e scienze forestali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo e precisamente: dal consiglio di facoltà di agraria nella riunione del 15 febbraio 1995, dal senato accademico nella riunione del 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 21 luglio 1995, relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in scienze agrarie e scienze forestali alle nuove tabelle XXXI e XXXII approvate con i citati decreti ministeriali 10 dicembre 1993;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1 della «Parte I - Disposizioni generali» è soppresso e così sostituito:

Art. 1.

L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali e con i corsi di diploma universitario in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali; la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere; la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in scienze biologiche e in

scienze ambientali (indirizzo terrestre); la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali e la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale.

Gli articoli da 9 a 23 (esclusi gli articoli 11, 17 e 18), relativi all'ordinamento didattico della facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli intermedi e successivi:

Parte II

Ordinamento didattico

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 9. — La facoltà di agraria conferisce i diplomi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali, e i diplomi universitari in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e tecniche forestali.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 11. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 12 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 13 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 15. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio e avere effettuato il tirocinio pratico applicativo presso aziende della facoltà o convenzionate. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 14 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 10;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 15 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 16 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);

biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica);

genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura);

difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);

ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 19. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 20 *(Affinità).* — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 21 (*Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica e comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 21. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 22 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 16;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 23 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 24 (*Aree disciplinari ed impegno didattico minimo*). — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende

obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria).

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria).

Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica).

Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale).

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia).

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale applicata).

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100). Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).

Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale).

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale).

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 31 ottobre 1995

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

95A6866

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1995, n. 490 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184 e 21 luglio 1995, n. 294, nonché del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria». I DD.LL. sopracitati, ad esclusione del D.L. n. 273/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994, n. 272 del 21 novembre 1994, n. 17 del 21 gennaio 1995,

n. 69 del 23 marzo 1995, n. 117 del 22 maggio 1995, n. 170 del 22 luglio 1995, n. 221 del 21 settembre 1995; il D.L. n. 273/1994 non è stato convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo periodo del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposte al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite

dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

1-bis. *In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona responsabile di cui al comma 1, lettera* b), *dello stesso articolo è tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario.*

Art. 6.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

Art. 7.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, e soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.».

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

1-bis. *All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: «chiusura di ciascun anno finanziario» sono inserite le seguenti: «, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali,» e dopo le parole: «del conto consuntivo» sono inserite le seguenti: «anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali».*

1-ter. *Il Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.*

1-quater. *I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.*

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

1. Ai commi 2 e 10 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, è abrogato.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al citato decreto legislativo n. 530 del 1992.

4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.

Art. 11.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati *A* e *B*, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio,

devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.».

2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanità dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 1995».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere più rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6975

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1995), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 436** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1995), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257». I DD.LL. n. 141/1995 e n. 257/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 e n. 201 del 29 agosto 1995).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: «Restano altresì validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359».

Art. 1.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. *Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:*

a) *Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;*

b) *Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;*

c) *Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;*

d) *Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;*

e) *Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;*

f) *Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;*

g) *Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;*

h) *Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;*

i) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;*

l) *Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;*

m) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;*

n) *Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;*

o) *Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;*

p) *Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;*

q) *Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;*

r) *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;*

s) *Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.*

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:

a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;

b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.

6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne i capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994 richiamati nel presente articolo, consultare il testo della legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996), pubblicato nel supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, nonché il testo della legge 23 settembre 1994, n. 554 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994), pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1994.

— La legge n. 508/1993, reca: «Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica».

— Il testo dell'intero art. 8 del D.L. n. 417/1991 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti) è il seguente:

«Art. 8. — 1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'art. 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici».

— Il D.L. n. 721/1994, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a., non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 49 del 28 febbraio 1995). Detto decreto è stato sostituito dal D.L. n. 56/1995, anche esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal D.L. n. 134/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali e parimenti sostituito dal D.L. n. 252/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal D.L. n. 355/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal vigente D.L. n. 441/1995. Il testo dell'art. 9 del citato D.L. n. 721/1994 era così formulato:

«Art. 9. — 1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissine radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8 e le ore 21, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

b) affidabilità tecnica della proposta;

c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

d) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La legge n. 250/1990 reca: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa». Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 3, 4, 7 e 8:

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1990 alle imprese e editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67

del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-*bis*. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contribiuto fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987».

«Art. 7. — 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale"».

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

— Il D.L. n. 323/1993 reca provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva. Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni"».

Con riferimento alle disposizioni nell'articolo sopraríporato, si precisa quanto segue:

L'art. 23 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 23 *(Misure di sostegno della radiodiffusione).* — 1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. *Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».*

Il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come sostituito dall'art. 7 della legge n. 250/1990 poi modificato dall'art. 7 di cui sopra, così recita:

«Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente *tribunale* e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

Si trascrive il testo vigente degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:

«Art. 28 (*Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti*). — A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 54.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni».

«Art. 29 (*Programmi ammessi al finanziamento agevolato*). — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto». [Con legge n. 428/1984, recante integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui al presente articolo, è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato sul fondo].

«Art. 30 (*Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva*). — I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'art. 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183».

— Il testo del primo e del terzo comma dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni e integrazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 36, primo comma. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

«Art. 36, terzo comma. — I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

— Il comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come sostituito dall'art. 3 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tre le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite».

Con riferimento alle disposizioni richiamate nel comma soprariportato, si precisa quanto segue:

Il testo degli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13 del citato decreto legislativo n. 96/1993 è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5, comma 4. — A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in maniera di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato».

«Art. 12, comma 1. — 1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

«Art. 13 *(Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno)*. — 1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Si riporta, qui di seguito, il testo del comma 8 dell'art. 1 del D.-L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), nonché del comma 2 della stessa disposizione:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.

3-7. *(Omissis)*.

8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma».

— La legge n. 388/1993 reca: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

— La legge n. 212/1992 reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

— La legge n. 180/1992 reca: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale».

— La legge n. 19/1991 reca: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 127 e dell'intero art. 135 del testo unico approvato con D.P.R. n 309/1990:

«Art. 127 *(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio

3.-10. *(Omissis)*.

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991

12. *(Omissis)*».

«Art. 135 *(Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992».

— La legge n. 554/1994 reca: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994».

Art. 2.

Disposizioni varie

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. *L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.*

Riferimenti normativi.

— La legge n. 515/1993 reca: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica». Si trascrive il testo dei relativi articoli 17 e 20:

«Art. 17 *(Agevolazioni postali)*. — 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali».

«Art. 20 *(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)*. — 1 Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'art. 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato».

— Il regolamento emanato con D.P.R. n. 367/1994 riguarda la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili. L'art. 24, comma 1, di detto regolamento prevedeva la sua entrata in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli articoli 3, 8, 10 e 11, la cui entrata in vigore è differita al 1° gennaio 1996 dal presente articolo, riguardano, rispettivamente, l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio (art. 3), i programmi comuni fra più amministrazioni (art. 8), le contabilità speciali (art. 10) e il procedimento del controllo preventivo di ragioneria (art. 11). Gli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21, la cui entrata in vigore è differita al 1° gennaio 1997 dal presente articolo, riguardano, rispettivamente, l'informatizzazione delle fasi della spesa (art. 4), il pagamento delle spese dello Stato (art. 5), il mandato informatico (art. 6), l'estinzione dei titoli di spesa (art. 13), il pagamento mediante mandati informatici (art. 16), le integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato (art. 17), la sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato (art. 18) e i pagamenti all'estero (art. 21). Per le rimanenti disposizioni del regolamento, la cui entrata in vigore è avvenuta il 1° novembre 1995 a norma del presente articolo, e per quelle sopracitate, si veda direttamente il testo di detto regolamento, pubblicato nel suppl. ord. n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1994

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, in Roma

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 sono approvate le modifiche dello statuto sociale, composto di 29 articoli, debitamente vistato, della Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia, con sede in Roma, via Galla Placidia n. 28/30.

95A6875

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Alberto Sordi, in Roma

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Alberto Sordi, con sede in Roma, ed è stato approvato il relativo statuto.

95A6876

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnohortus - 5° Salone professionale dell'orticoltura. Prodotti ed attrezzature» che avrà luogo a Padova dall'8 dicembre 1995 al 10 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Natalidea - 6ª Mostra selezione del prodotto artigianale e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - 6ª rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Genova dal 1° dicembre 1995 al 10 dicembre 1995.

95A6872

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale del 9 agosto 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano è accettata la rinuncia della società Unitalc S.p.a., con sede legale a Milano, viale dei Mille, 68, alla concessione mineraria per talco denominata «Sasso Nero», sita in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio.

Con decreto ministeriale del 10 luglio 1995 è accettata la rinuncia della società «Veneta Mineraria S.p.a.» gia Miniera di Fragnè, con sede in Milano, via Palmanova, 24, alla concessione mineraria per pirite e minerali di rame ed associati denominata «Torrente Otro» sita nei comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, provincia di Vercelli.

Con decreto distrettuale del 5 settembre 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo è stata conferita alla ditta Edilmineral di Comensoli Giuliano, con sede a Borno (Brescia), via Giardini, 22, la concessione mineraria per mica, feldspato ed associati denominata «Val Regone» sita in comune di Valgoglio (Bergamo), per la durata di dieci anni.

95A6873

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 novembre 1995

Dollaro USA	1589,15
ECU	2073,84
Marco tedesco	1133,73
Franco francese	327,93
Lira sterlina	2475,58
Fiorino olandese	1012,39
Franco belga	55,126
Peseta spagnola	13,164
Corona danese	292,34
Lira irlandese	2553,61
Dracma greca	6,842
Escudo portoghese	10,794
Dollaro canadese	1171,77
Yen giapponese	15,592
Franco svizzero	1401,61
Scellino austriaco	161,11
Corona norvegese	256,52
Corona svedese	242,27
Marco finlandese	379,73
Dollaro australiano	1174,70

95A6976

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Maniago, Gazzo Padovano e Monfalcone

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-205/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo del torrente Colvera, sito nel comune di Maniago (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale n. 873, di superficie di ha 0.06.70, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 settembre 1993, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-204/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito nel comune di Gazzo Padovano (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale n. 51 e 1/2, di superficie di ha 0.01.10, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 marzo 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-152/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Monfalcone (Gorizia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale n. 927/7 di superficie di mq 450, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 novembre 1988, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia che fa parte integrante del citato decreto.

95A6874

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Le Mirage a r.l.», in Aosta

Con provvedimento n. 8681, in data 27 ottobre 1995, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza la nomina di alcun liquidatore, della società coopertiva «Le Mirage a r.l.», con sede nel comune di Aosta, via Torre del Lebbroso n. 39, costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 30 maggio 1989 e iscritta al n. 5864 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

95A6877

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 2 novembre 1995, n. 1.13/2-716, il cognome originario della signora Anna Justincic, nata a Visinada (ex Jugoslavia), il 4 febbraio 1947, residente a New York (USA) - 342 Nursery Lane - Westbury 11590, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 22 agosto 1995, nella forma italiana di «Giustini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

95A6878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 61, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «Il dispositivo di sicurezza, nonché il proprio componente, appresso indicati, che la società Rhiag S.p.a., ...», leggasi: «*Con decreto ministeriale n. 559/C. 3308.XV.J (726) del 12 giugno 1995* il dispositivo di sicurezza, nonché il proprio componente, appresso indicati, che la società Rhiag S.p.a., ...».

95A6810

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 61/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189